



**ASSESSORATO POLITICHE AMBIENTALI
AREA TUTELA AMBIENTALE SOSTENIBILITÀ E PROTEZIONE CIVILE
SETTORE VERDE, PARCHI E RETE IDRICA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE CONDIVISA PER LA CURA E LA
RIGENERAZIONE DELLE AREE VERDI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE
(ALL. A COMMA 1 LETT. B) DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE CONDIVISA PER LA CURA E LA
RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E
AMMINISTRAZIONE**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 23/03/2025

ARTICOLO 1 - FINALITÀ

1. L'Amministrazione Comunale nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di Bene Comune da tutelare e che per le sue molteplici funzioni (climaticoecologiche, urbanistiche, sociali) garantisce un miglioramento della qualità urbana, con il presente regolamento intende regolamentare nel dettaglio *la disciplina della gestione condivisa per la cura e la rigenerazione delle aree verdi appartenenti al patrimonio comunale (all. a comma 1 lett. b) del "Regolamento di gestione condivisa per la cura e la rigenerazione dei beni comuni attraverso la collaborazione tra cittadini e amministrazione"* redatto dal Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Pubblico Comunale, (cosiddetta "adozione"), da parte dei soggetti indicati all'art. 5 – *i cittadini attivi e soggetti civici* del predetto Regolamento, al fine di mantenere, conservare e migliorare le aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune.
2. L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. L'Amministrazione Comunale si avvarrà per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del regolamento dei propri organi tecnici ed amministrativi.
3. L'obiettivo *dell'adozione* è al contempo un utilizzo più soddisfacente delle aree da parte degli utenti e uno stimolo alla coesione sociale. Attraverso la gestione condivisa e diretta della cosa pubblica e la prevenzione di eventi criminosi e vandalistici legati al deperimento degli spazi, viene innalzata la soglia di decoro urbano e dei livelli di sicurezza reale e percepita da parte della cittadinanza.

L'Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:

- a) coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
- b) sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
- c) stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
- d) generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
- e) creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
- f) recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico - paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
- g) incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E DISCIPLINA

1. L'affidamento prevede l'assegnazione di un'area verde di proprietà comunale, nel rispetto delle normative vigenti.
2. L'affidamento avverrà, previa specifica Determina Dirigenziale a cura del Settore Verde, Parchi e Rete Idrica, nelle modalità di cui al *"Regolamento di gestione condivisa per la cura e la rigenerazione dei beni comuni attraverso la collaborazione tra cittadini e amministrazione"*.
3. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
4. È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento.
5. L'affidamento dell'area a verde non potrà comportare inibizioni o limitazioni dell'uso dell'area da parte del pubblico.

ARTICOLO 3 - AREE AMMESSE

1. Ai fini dell'affidamento per spazi a verde pubblico si intendono le aree di proprietà comunale destinate a verde:
 - Aiuole
 - Giardini

- Rotatorie e spartitraffico
- Aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici
- Altri spazi a verde

2. L'Amministrazione Comunale, con apposito atto, aggiornabile al bisogno, approverà annualmente l'elenco delle aree disponibili e lo stesso verrà pubblicato sul sito web istituzionale e sugli organi di informazione cartacei e on-line curati dall'Amministrazione. In ogni caso l'elenco è consultabile anche presso l'UOC Verde Pubblico del Comune di Salerno.

3. Gli elenchi di cui al precedente comma 2 non sono tassativi, pertanto il soggetto interessato può proporre di adottare un'area a verde di proprietà del Comune rientrante tra le tipologie indicate al comma 1 ma non compresa nei suddetti elenchi. Queste richieste saranno valutate dall'U.O.C. Verde Pubblico. La richiesta può essere presentata sia per le aree indicate nell'elenco che verrà approvato dall'Amministrazione Comunale, sia per nuove aree che hanno ricevuto richiesta e che l'Amministrazione riterrà idonee.

4. Vengono escluse dal presente regolamento le aree verdi dei parchi, del lungomare Trieste e di Piazza della Libertà.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMESSI

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati a:

- a)** cittadini e residenti, come singoli ovvero costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini)
- b)** organizzazioni di volontariato
- c)** istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi
- d)** soggetti giuridici ed operatori commerciali

2. I soggetti diversi dai singoli cittadini, per ottenere l'affidamento, devono indicare un proprio referente.

3. È possibile presentare richiesta per l'affidamento di una sola area a verde; se trattasi di aiuole il numero massimo sarà valutato dagli uffici in funzione della dislocazione e comunque per n. 5 massimo.

ARTICOLO 5 - INTERVENTI AMMESSI

1. Le tipologie di intervento sull'area verde affidata, a carico degli affidatari, possono comprendere:

- a)** La manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti solidi urbani, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti organici; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, semina prati, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde. Gli sfalci e le ramaglie vanno conferiti, qualora ammontanti a non più di 1 mc giornaliero, nelle isole ecologiche comunali. I quantitativi eccedenti dovranno essere conferiti negli impianti di recupero autorizzati, compresi tutti gli oneri di scarica a carico del referente. Per gli altri rifiuti recuperabili (carta, cartone, plastica, acciaio, alluminio, vetro) è possibile il conferimento presso i centri di raccolta comunale. Non è possibile conferire presso i suddetti centri il non differenziabile e la frazione organica che dovranno essere smaltiti autonomamente.
- b)** Interventi di potatura di alberature e arbusti, ove presenti, potranno essere effettuati con l'ausilio di Ditta specializzata nel settore e previo parere positivo dell'U.O.C. Verde Pubblico con provvedimento firmato dal Responsabile del Servizio.
- c)** La riqualificazione e la manutenzione straordinaria: oltre a quanto previsto dai precedenti comma, si intende attuare anche una nuova progettazione dell'area con la messa a dimora di piante, fiori, alberi, arbusti, siepi e semina prati ed inserimento di nuovi arredi urbani, *eccetto bacheche, dissuasori di sosta, torrette a scomparsa, ovvero ad esclusione di quelli non idonei per le aree verdi*, in particolare per aiuole e rotatorie la messa a dimora di fiori di stagione, nel rispetto della normativa vigente, previo parere positivo dell'U.O.C. Verde Pubblico con provvedimento firmato dal Responsabile del Servizio.

- d)** recupero a funzioni sociali, con miglioramento funzionale, di aree verdi degradate, ed eventuali creazioni di orti destinati al recupero di particolari aree degradate o non utilizzate dall'Amministrazione Comunale.
- e)** creazione di orti urbani, destinati alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, fiori ed erbe aromatiche ad uso del soggetto adottante.
- f)** creazione, nell'ambito delle aree verdi pertinenziali a plessi scolastici e nelle aree appositamente destinate all'allestimento di orti, di orti didattici in collaborazione con le Istituzioni scolastiche.
- g)** realizzazione di scuole fiorite, anche con eventuali concorsi tra le varie scuole.
- h)** La ricostruzione di habitat favorevoli allo stanziamento di insetti specifici come le farfalle e le piante nutrici di bruchi.

2. Nel caso di cui alle lettere **d)** ed **e)**, l'assegnazione delle aree avverrà con successivo ed autonomo provvedimento, nel momento in cui l'Amministrazione Comunale avrà individuato aree idonee a tale finalità.

3. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti mediante l'utilizzo di propri mezzi/macchinari/dispositivi di protezione individuale.

4. Gli interventi di cui alla lettera **b)**, nei casi più complessi a giudizio dell'UOC Verde Pubblico, dovranno essere realizzati esclusivamente da imprese del settore con idonea capacità tecnico-professionale, nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'UOC Verde Pubblico. Gli interventi di cui sopra andranno realizzati conformemente alle prescrizioni impartite, di volta in volta a seconda delle caratteristiche degli alberi, dall'UOC Verde Pubblico.

5. Gli interventi di cui alle lettere **c)**, **d)**, **e)**, **f)**, **g)**, dovranno essere eseguiti previo accordo con il Servizio Verde Pubblico ed eventualmente su richiesta dello stesso a seguito di presentazione di un progetto redatto da professionista abilitato, appositamente presentato all'UOC Verde Pubblico.

6. Nel caso di richieste di arredo arboreo/arbustivo di spazi e aree verdi, l'Amministrazione, in una logica di sicurezza e decoro dell'arredo verde, valuterà la possibilità di concedere o meno tale realizzazione.

7. Tutti gli interventi ammessi al comma precedente sono realizzati conformemente al disciplinare degli interventi allegato al Patto di cui alle indicazioni fornite dall'UOC Verde Pubblico.

ARTICOLO 6 - RICHIESTA DI AFFIDAMENTO

1. La proposta di collaborazione deve essere presentata a mezzo pec secondo il modello di istanza allegato al *"Regolamento di gestione condivisa per la cura e la rigenerazione dei beni comuni attraverso la collaborazione tra cittadini e amministrazione"*, all'indirizzo protocollo@pec.comune.salerno.it, diretta all'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa (U.A.C.) (giusta art. 9 del predetto Regolamento).

2. Il dirigente dell'ufficio responsabile così come individuato dall'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa (U.A.C.), verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione senza necessità di ulteriori provvedimenti deliberativi e lo pubblica sul portale del Comune

3. Per interventi complessi si rinvia all'art. 10 del *"Regolamento di gestione condivisa per la cura e la rigenerazione dei beni comuni attraverso la collaborazione tra cittadini e amministrazione"*.

4. Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta devono essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.

5. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto floristico, tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.

6. Il progetto di riqualificazione dell'area richiesta in affidamento deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

7. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area.
8. Le "Modalità tecniche per la manutenzione" dell'area a verde concessa in affidamento, cui l'affidatario dovrà rigorosamente attenersi, saranno fornite dall'U.O.C. Verde Pubblico e allegate al Patto.
9. *in caso di più richieste relative alla stessa area, viene effettuata dall'U.O.C. Verde Pubblico una valutazione comparativa, laddove la stessa non risultasse utile, viene considerata l'istanza presentata prima.*
10. Il Patto verrà sottoscritto entro 30 giorni dall'invito alla firma.

ARTICOLO 7 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AFFIDATARI

1. I soggetti affidatari prendono in consegna l'area impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposito Patto senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di affidamento, deve essere sottoposta all'attenzione dell'U.O.C. Verde Pubblico ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto affidatario. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
3. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
4. Sono a carico del soggetto adottante la manutenzione ordinaria dell'area verde e la pulizia delle superfici delle aiuole e, per le richieste di cui all'art. 5, comma 1 lett. c), la riqualificazione secondo il progetto presentato.
5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. L'area rimane permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
6. È vietato l'utilizzo di diserbanti e antiparassitari, per tutti gli interventi di cui all'art. 5; qualunque intervento si dovesse rendere necessario dovrà essere preventivamente comunicato ed autorizzato dall'U.O.C. Verde Pubblico.
7. Il Comune, a mezzo di proprio personale, eseguirà periodicamente dei sopralluoghi, *almeno una volta all'anno*, per verificare lo stato delle aree date in affidamento, riservandosi la facoltà di richiedere all'affidatario eventuali lavori ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di quelli non eseguiti a regola d'arte. In caso di inadempienza troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 10 comma 3.
8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui al Patto devono essere tempestivamente comunicati all'U.O.C. Verde Pubblico onde consentire l'adozione dei necessari interventi.
9. Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento si rendesse necessario.
10. Il soggetto affidatario deve farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5 o dalla cattiva manutenzione dello spazio affidato. Il soggetto affidatario deve, inoltre, farsi carico di ogni responsabilità civile e penale, per eventuale infortunio ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste dall'art. 5.
11. Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.
12. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura del soggetto affidatario, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, al termine del Patto, devono essere rimosse.

13. È consentita l'utilizzazione delle bocchette idriche laddove esistenti; detta utilizzazione è autorizzata esclusivamente per le necessità derivanti dall'atto sottoscritto.

ARTICOLO 8 - SPONSORIZZAZIONE DELL'AREA

1. L'Amministrazione Comunale può concedere di collocare nell'area assegnata uno o più cartelli, recanti la dicitura: *"La cura/rigenerazione di quest'area/questo spazio/quest'angolo è effettuata a cura di (nominativo del soggetto adottante)"*.

2. Qualora se ne faccia richiesta, quindi, si può apporre, a propria cura e spese, nell'area a verde affidata un cartello recante il nominativo del soggetto affidatario. È fatto espresso divieto per l'affidatario di cedere a terzi il cartello ovvero parte dello stesso per comunicazioni di natura commerciale. Il cartello, il cui modello verrà allegato al Patto, dovrà rispettare le seguenti specifiche tecniche:

- dimensione massima del cartello cm 50 x 70;
- numero massimo 1 cartello ogni 500 mq di area affidata.

3. Il cartello, delle dimensioni sopra specificate, non potrà essere illuminato al neon o con qualsivoglia altro mezzo di illuminazione e non deve comprendere strutture di sostegno.

4. In ogni caso, i cartelli:

- sono realizzati con modalità che offrano adeguata resistenza, sicurezza e decoro;
- non possono essere collocati in posizione tale da arrecare danni alle persone, né tale da costituire ostacolo, anche di visuale, alla circolazione stradale.

5. La richiesta di apposizione del cartello dovrà essere formulata contestualmente alla richiesta di affidamento, anche al fine di valutarne la compatibilità con eventuali interferenze stradali. Esclusivamente per motivati impedimenti tecnici ne potrà essere vietata l'apposizione.

6. Per tutti gli affidamenti è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.

7. Per tutto quanto non previsto si rinvia al vigente regolamento comunale sulla disciplina e gestione delle sponsorizzazioni.

ARTICOLO 9 - PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. La partecipazione dell'Amministrazione Comunale è limitata essenzialmente alla messa a disposizione di aree verdi pubbliche secondo gli elenchi pubblicati.

2. Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale, la responsabilità, per danni a cose e persone e nei confronti di terzi, derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area.

3. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario.

ARTICOLO 10 - DURATA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI AFFIDAMENTO

1. La durata dell'affidamento delle aree verdi pubbliche è di due anni, estensibile fino a 5 nei casi complessi come da disciplina cornice del *"Regolamento Di Gestione Condivisa Per La Cura E La Rigenerazione Dei Beni Comuni Attraverso La Collaborazione Tra Cittadini E Amministrazione"*, decorrenti dall'atto della sottoscrizione del Patto. L'area a verde affidata, se non saranno intervenute proroghe, ritornerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione Municipale.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento del Patto, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in affidamento. L'area oggetto della convenzione deve essere mantenuta in buono stato e non inibita all'accesso pubblico.

3. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il mancato rispetto delle conseguenti richieste dell'Amministrazione Comunale (ai sensi dell'art. 7 comma 7), nonché il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Patto, comporta l'immediata decadenza del Patto stesso.

4. Il soggetto affidatario può recedere in ogni momento previa comunicazione scritta che dovrà pervenire, con un anticipo di almeno 30 giorni.

regolamento comunale per la disciplina della gestione condivisa per la cura e la rigenerazione delle aree verdi appartenenti al patrimonio comunale (all. a comma 1 lett. b) del regolamento di gestione condivisa per la cura e la rigenerazione dei beni comuni attraverso la collaborazione tra cittadini e amministrazione

5. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione del Patto la cui durata resta immutata, e la risistemazione dell'area sarà a carico degli Enti erogatori di servizi che hanno disposto gli interventi.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILITÀ

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 9, comma 2, il soggetto affidatario, per la cura dell'area verde, si assume la custodia dei beni pubblici presi in consegna ai sensi dell'art. 2051 del C.C. e s.m.i. nonchè la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dal Patto, ai sensi dell'art. 7, comma 10.

2. Il soggetto affidatario, pertanto, assume la responsabilità per danni causati a persone e/o cose procurati durante l'esecuzione delle manutenzioni/riconversioni e comunque derivanti dall'esecuzione del Patto, sollevandone il Comune. È tenuto inoltre a osservare, in fase di realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. I soggetti referenti/responsabili, infatti, ricoprono il ruolo di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. b, del d. lgs 81/2008 e s.m.i. e dovranno ottemperare a quanto disposto dagli artt. 3 comma 12- bis, 18, 21 e 26 del medesimo decreto e s.m.i..

ARTICOLO 12 – CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione del Patto, che non comporti decadenza, viene definita in via conciliativa tra le parti, con esclusione dell'arbitrato.

2. In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Salerno.

ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il soggetto volontario che opera per l'Amministrazione stessa, nel rispetto delle normative sulla Privacy e della pubblicità, potrà dare ampia comunicazione e risalto, attraverso i vari mezzi di comunicazione, agli interventi affidati o effettuati e ai rapporti instaurati con i volontari.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento o in attuazione di quest'ultimo, si rinvia alla disciplina, anche regolamentare, applicabile, nonché a specifici regolamenti comunali pertinenti.

4. Il presente Regolamento si configura quale disciplina di dettaglio del "*Regolamento Di Gestione Condivisa Per La Cura E La Rigenerazione Dei Beni Comuni Attraverso La Collaborazione Tra Cittadini E Amministrazione*", a cui si rimanda per tutto quanto non disciplinato e per cui, in caso di elementi discordanti, prevale il Regolamento di cornice.

Indice generale

ARTICOLO 1 - FINALITÀ.....	2
ARTICOLO 2 - OGGETTO E DISCIPLINA.....	2
ARTICOLO 3 - AREE AMMESSE.....	2
ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMESSI.....	3
ARTICOLO 5 - INTERVENTI AMMESSI.....	3
ARTICOLO 6 - RICHIESTA DI AFFIDAMENTO.....	4
ARTICOLO 7 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AFFIDATARI.....	5
ARTICOLO 8 - SPONSORIZZAZIONE DELL'AREA.....	6
ARTICOLO 9 - PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	6
ARTICOLO 10 - DURATA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI AFFIDAMENTO.....	6
ARTICOLO 11 - RESPONSABILITÀ.....	7
ARTICOLO 12 – CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE.....	7
ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI.....	7